

ALLEGATO

Delibera C.C. n. 16/2021



# **COMUNE DI CASCIAGO**

**Provincia di VARESE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2014**

**Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 016 del 30.06.2021**

## INDICE

- art. 01 – Oggetto del presente regolamento
- art. 02 – Disciplina generale del tributo
- art. 03 – Obbligazione tributaria
- art. 04 – Superficie di riferimento – Esclusioni
- art. 05 – Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni
- art. 06 – Riduzione per le utenze non domestiche
- art. 07 – Calcolo e determinazione della tariffa
- art. 08 – Classificazione delle utenze domestiche
- art. 09 – Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 10 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti
- art. 11 – Tributo giornaliero
- art. 12 – Versamenti
- art. 13 – Tributo provinciale
- art. 14 – Trattamento dei dati personali
- art. 15 – Clausola di adeguamento

– art. 01 –

**Oggetto del presente regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

– art. 02 –

**Disciplina generale del tributo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Casciago nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 03 –

**Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La cessazione dà diritto al rimborso o al discarico del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

– art. 04 –

**Superficie di riferimento - Esclusioni**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre **rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Non sono soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento o al ricovero di animali;
  - b) le superfici agricole, ovvero, in caso di utilizzo promiscuo, prevalentemente agricole - così come definite per effetto di specifiche norme di settore - quali legnaie, fienili, silos, serre di produzione e similari, produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura. Rimangono assoggettate a tassazione le superfici stabilmente destinate a magazzini, depositi, commercializzazione dei prodotti agricoli, rimesse attrezzi e automezzi e similari, produttive di rifiuti urbani;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

**7. Ai sensi del D.Lgs. n.116/2020 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come meglio specificato nella tabella allegata (Allegato "A")**

8. Nelle ipotesi in cui si verificano obiettive difficoltà nel determinare le superfici di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applica la detassazione nella misura del 20%.

La riduzione di superficie di cui al presente comma viene riconosciuta a condizione che il contribuente interessato provveda ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al presente comma non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ecologia.

9. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 02 comma 3 del presente regolamento, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari libere e prive di arredi, macchinari e suppellettili, ovvero prive di autonomi contratti di fornitura dei servizi a rete ovvero con consumi irrisori;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero le aree private ad uso pubblico;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

11. Le circostanze di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### – art. 05 –

#### **Riduzioni e agevolazioni tariffarie - Esenzioni**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al:

- 40% della tariffa per distanze dal limite del perimetro di raccolta obbligatorio fino alla distanza di Km 2 di strada esterna;
- 30% della tariffa per utenti la cui distanza dal perimetro di raccolta supera 2 Km.

3. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché tramite la possibilità di dedurre dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche (U.D.) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo, con contestuale conguaglio sulla parte variabile delle utenze non domestiche (U.N.D.);

4. E' applicata una riduzione pari al 50%, alla sola parte variabile della tariffa, alle utenze tenute a disposizione da soggetti che, alla data del 01 gennaio di ogni anno, risultano essere non residenti nei registri anagrafici comunali. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente.

Eventuali ulteriori riduzione ed agevolazioni, da applicarsi sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche, verranno annualmente determinate dall'Amministrazione comunale contestualmente al provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo TARI di cui al presente Regolamento.

5. Sono esenti dal tributo i locali o le aree scoperte direttamente possedute o detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Casciago.

6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, possono essere, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di spesa, finanziate dalla fiscalità generale del Comune.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

- Art. 6 -

**Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art 283 del D.Lgs 152/06 e smi, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:
  - a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
    2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
    3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
  - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
  - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiarerà che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
  - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
    - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.
2. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.L. n. 41/2021 convertito L. n. 69 del 21/05/2021, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 30/6 di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta dovrà essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque .
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti

prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.

5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente  $K_d$  determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>	<i>% riduz <math>K_d</math></i>
<b>RIFIUTI ORGANICI</b>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<b>200108</b>	<b>30%</b>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<b>200201</b>	<b>10%</b>
<b>CARTA E CARTONE</b>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<b>150101</b>	<b>5%</b>
	<i>Carta e cartone</i>	<b>200101</b>	
<b>PLASTICA</b>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<b>150102</b>	<b>5%</b>
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	<b>200139</b>	<b>10%</b>
<b>LEGNO</b>	<i>Imballaggi in legno</i>	<b>150103</b>	<b>15%</b>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<b>200138</b>	
<b>METALLI</b>	<i>Imballaggi metallici</i>	<b>150104</b>	<b>5%</b>
	<i>Metallo</i>	<b>200140</b>	
<b>VETRO</b>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<b>150107</b>	<b>5%</b>
	<i>Vetro</i>	<b>200102</b>	
	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<b>150109</b>	

<b>TESSILE</b>	<b>Abbigliamento</b>	<b>200110</b>	<b>20%</b>
	<b>Prodotti tessili</b>	<b>200111</b>	
<b>INGOMBRANTI</b>	<b>Rifiuti ingombranti</b>	<b>200307</b>	<b>20%</b>
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</b>	<b>Rifiuti urbani indifferenziati</b>	<b>200301</b>	<b>40%</b>

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.
10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

– art. 07 –

#### Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

– art. 08 –

**Classificazione delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, come risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere dall'anno seguente.

3. Nel numero di componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni nell'anno solare e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti, di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato, e devono essere annualmente denunciate con apposita istanza entro il 31 gennaio successivo al ricevimento dell'avviso di pagamento.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ovvero di persone non fisiche, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 3 unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se a disposizione di persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

6. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitari assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.
- 6. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.**

### **Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti**

1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo **08** comma 3.
2. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva

cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione può essere effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

– art. 11 –

**Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Tale importo viene determinato annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'art. 07 comma 4 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate all'interno delle 21 categorie non domestiche, in funzione del tipo di bene commercializzato;

4. **L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.**

**5.L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e/o al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate**

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

– art. 12 –

**Versamenti**

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo

14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione di sanzioni e interessi.

**– art. 13 –**

**Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. **A decorrere dal 1° gennaio 2020 il tributo provinciale è direttamente riversato da Agenzia delle Entrate.**

**- Art. 14 –**

**Trattamento dei dati personali**

1. **I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.**

**- Art. 15 –**

**Clausola di adeguamento**

1. **Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.**

2. **I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**

**Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014, **con modificazione a decorrere dal 01/01/2021.**

## ALLEGATO A

### 1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

### 2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

- 3. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.